

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

55.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIAN CARLO BINELLI

I N D I C E

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Margheriti ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (4694);	
Senatori Margheriti ed altri; Micolini ed altri: Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (6288);	
Alberini: Modifica alle norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1467);	
Santarelli: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (4685)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3
Binelli Gian Carlo, <i>Presidente</i>	7, 10
Martino Guido (gruppo PRI)	8
Pellizzari Gianmario (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 7
Rabino Giovanni (gruppo DC)	8
Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,15.

GIOVANNI RABINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Margheriti ed altri: Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (4694); senatori Margheriti ed altri; Micolini ed altri: Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato) (6288); Alberini: Modifica alle norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1467); Santarelli: Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini (4685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Margheriti, Mora, Vercesi, Perricone, Cascia e Lops: « Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1990; senatori Margheriti, Calvi, Cascia, Tripodi, Lops, Casadei Lucchi, Scivoletto, Meriggi, Baiardi, Scardoni, Nocchi, Sposetti, Consoli; Micolini, Vercesi, Pezzullo e Perricone: « Nuova di-

sciplina delle denominazioni d'origine dei vini », già approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 gennaio 1992; dei deputati Alberini: « Modifica alle norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini »; Santarelli: « Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ».

Avverto la Commissione che nel corso dell'incontro svoltosi di recente fra il Presidente della Camera ed i presidenti delle Commissioni permanenti si è convenuto di esprimere con precedenza, da parte delle cosiddette Commissioni filtro, i pareri sui testi provenienti dall'altro ramo del Parlamento.

Ritengo pertanto che l'iter del provvedimento all'ordine del giorno possa essere concluso la prossima settimana.

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*. Innanzitutto propongo alla Commissione di adottare come testo-base della discussione la proposta di legge n. 6288, già approvata dal Senato, ma prima di descriverne il contenuto farò qualche breve riferimento alle altre proposte di legge abbinata.

I provvedimenti all'ordine del giorno modificano il decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 che disciplina la produzione vitivinicola del nostro paese e in particolare i vini DOC e quelli di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).

Il progetto di legge presentato dall'onorevole Alberini nel settembre 1987 prevede sostanzialmente che l'incarico di vigilanza — fissato dal citato decreto del

Presidente della Repubblica — possa essere affidato ad uno stesso consorzio, indipendentemente dal fatto che esso tuteli uno o più vini a DOC o a DOCG. Non va dimenticato che l'onorevole Alberini è di Brescia, quindi di una provincia che comprende una vasta area di produzione vinicola assai diffusa.

Per quanto riguarda la proposta Santarelli, essa è volta a superare i vari inconvenienti che si sono venuti a creare in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 930.

Occorre notare che fra le proposte di legge presentate alla Camera ed i progetti di legge presentati ed approvati presso l'altro ramo del Parlamento vi è una differenza sostanziale riguardante in particolare modo un argomento che è stato molte volte oggetto di discussione sia in Parlamento, sia tra le categorie interessate, sia tra gli stessi consumatori. Il testo approvato dal Senato, partendo dall'attuale classificazione dei vini (VQPRD, vini da tavola con indicazione geografica, vini da tavola) ne prevede un'altra più graduale e uniformata a quella degli altri paesi produttori della CEE (DOC, DOCG, vini tipici, vino da tavola). Inoltre, introduce l'istituto della revoca e prevede la costituzione dell'Istituto nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini.

A questo punto vorrei tracciare un breve *excursus* storico della disciplina che nel nostro paese via via si è sviluppata intorno alla denominazione di origine controllata dei vini. Tralasciando la cultura latina, che già aveva identificato alcuni vini che ancora oggi noi definiamo a denominazione di origine controllata, la legislazione nazionale unitaria comincia ad occuparsi di problemi di questo tipo a partire dal 1891, allorquando si tiene a Gorizia un congresso mondiale di enologia. Com'è noto, Gorizia a quell'epoca non era una città del Regno d'Italia ma dell'impero austro-ungarico ed era sede di una scuola enologica che nel corso degli anni ha gettato le basi per la costituzione del mondo agricolo, soprattutto di quello vitivinicolo che aveva subito un grosso

calo di reddito a causa della fillossera che si era diffusa nella seconda metà del secolo scorso. Da allora, infatti, i vini furono organizzati per settori di produzione e di qualità.

Un'altra città « cerniera » dal punto di vista delle tecnologie allora in uso era Trento, dove aveva sede l'Istituto di San Michele all'Adige che organizzò il primo Congresso mondiale che dettò i regolamenti fondamentali per disciplinare la produzione dei vini.

Si è arrivati così alla legge che riconosce i vini tipici; tuttavia bisognerebbe evitare di fare confusione tra i ricordi storici di vini a DOC una volta tipici ed i riferimenti attuali dal punto di vista legislativo, definendo la struttura consortile come quella di base per l'evoluzione complessiva sia della tecnica mercantile sia del controllo dei vini. Non va dimenticato che i primi consorzi iniziarono a costituirsi intorno agli anni trenta (barolo piemontese e Chianti in Toscana) ed hanno continuato ad esercitare la propria attività fino al 1963. Nel 1950 vi fu l'istituzione del consorzio del Moscato di Pantelleria e del Marsala, mentre ad anni più recenti risalgono quelli del Recioto Amaron e del Valpolicella.

Nel frattempo sono intervenuti diversi decreti ministeriali, anche per motivi di adeguamento ai regolamenti comunitari, a cominciare dal mitico regolamento n. 817 del 1970, il primo a prevedere denominazioni comuni, per finire con il regolamento n. 3577 del 1990, il quale sostanzialmente contiene la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963. Ricordo anche il decreto ministeriale sui consorzi di tutela, risalente al 1972, e alcuni decreti contenenti norme in merito all'indicazione geografica e ai vini tipici.

Sulla scia della legge n. 572 del 1976, si è provveduto a costruire, assieme ad altri piani nazionali, anche quello vitivinicolo che è stato discusso in molte sedi e con il quale si tende a sposare una tesi relativamente poco vera rispetto alla storia, che ho cercato di riassumere, dei vini DOC nazionali, una storia diversa da

quella vissuta in altri paesi della CEE e del mondo.

Il legislatore nazionale, dal 1924 in poi, ha sempre teso ad includere tra i vini a denominazione di origine quelli con antiche tradizioni di qualità e rinomanza. Da questo punto di vista, il piano nazionale, che interessa una produzione vinicola nel paese di 65 milioni di ettoltri, dei quali il 20 per cento, cioè 14 milioni, ha i presupposti per divenire vino a DOC, mi pare segua la storia, mantenendo inalterate le caratteristiche richieste che però si differenziano, ad esempio, da quelle richieste in Germania che oggi ha una produzione di vini VQPRD estesa su tutto il territorio nazionale.

Occorre tener conto del fatto che esistono due diverse discipline con identico valore giuridico: mi riferisco al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 del 1963 e ai disciplinari che sono pur sempre decreti del Presidente della Repubblica. Perciò una normativa quadro, come quella in esame, appare necessaria ed urgente.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, passo ad illustrare velocemente — per quanto possibile, considerata la specificità della materia — il testo al nostro esame. Premetto che, dopo aver tentato di presentare una proposta di legge nel corso della VII legislatura, ero giunto alla convinzione che fosse meglio prendere in considerazione l'idea di una legge delega, proprio in considerazione delle difficoltà tecniche della materia. I tempi però non lo hanno consentito.

Ritengo, come relatore, di dover dar atto al ministro dell'agricoltura e delle foreste di aver impresso all'iter del provvedimento una certa velocità, soprattutto se si considera che l'onorevole Gorla è a capo del Ministero solo da otto mesi, mentre della revisione della materia si parla da ben venticinque anni.

La proposta di legge in esame fornisce innanzitutto la definizione di denominazione d'origine e di indicazione geografica tipica. Per « denominazione di origine dei vini » s'intende il nome geografico di una

zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani; per « indicazione geografica tipica dei vini » s'intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti ed ai vini, mentre gli altri prodotti vitivinicoli non possono utilizzarle nella propria designazione e presentazione (articolo 1). L'utilizzazione di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche tipiche è dettagliatamente disciplinata dall'articolo 2.

La classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche prevede le categorie delle denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG), denominazioni di origine controllata (DOC), indicazioni geografiche tipiche (IGT). Le prime due sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i VQPRD, i quali possono, in relazione ai diversi tipi, utilizzare le denominazioni, rispettivamente, di « vini spumanti », « vini liquorosi » e « vini frizzanti » di qualità prodotti in regioni determinate.

Le definizioni comunitarie sono aggiuntive e non sostitutive di quelle italiane (articolo 3).

Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1, le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali correlate alla vocazione vitivinicola (articolo 4, comma 1). Nell'ambito di una zona di produzione è ammessa la possibilità di esistenza di sottozona, cioè di aree più ristrette aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, che vengono associati alla relativa denominazione di origine (articolo 4, comma 2).

Viene altresì ammessa e disciplinata l'utilizzazione di specificazioni e menzioni aggiuntive alle denominazioni di origine:

si tratta della specificazione « classico », riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione di origine; della menzione « riserva », attribuita ai vini non spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di produzione; della menzione « novello », riservata ai vini rispondenti ai requisiti previsti in materia dalla legislazione comunitaria e nazionale (articolo 5).

Più DOCG o DOC possono fare riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con il nome geografico in questione. È altresì consentito, alle condizioni stabilite dal comma 2 dell'articolo 6, che nell'ambito di una denominazione di origine coesistono vini diversi DOCG o DOC. Dettagliate disposizioni riguardano poi le caratteristiche delle zone di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica ed il cambiamento di classificazione dei vini stessi, che può aver luogo soltanto nel senso del passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (articolo 7).

L'articolo 8 disciplina la nuova procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nonché per l'approvazione dei disciplinari di produzione, che devono avere il contenuto stabilito dall'articolo 10. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno 5 anni che siano ritenuti di particolare pregio in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini DOC; le DOC e IGT sono riservate alle produzioni di cui all'articolo 1 che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione.

All'articolo 9 viene introdotta la possibilità della revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche: un istituto

del tutto nuovo rispetto alla disciplina vigente che consentirebbe, in pratica, di eliminare le denominazioni di origine che non siano state attivate in un congruo periodo di tempo o per le quali vengano costantemente violate le disposizioni di legge o dei disciplinari di produzione.

Nuova è anche la previsione dell'istituzione di un apposito albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT (articolo 11).

L'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico dei vini in questione devono aver luogo con le modalità stabilite dall'articolo 13.

Gli articoli 14 e 15 provvedono poi ad innovare la normativa vigente in materia di denuncia delle superfici « vitate » e di tenuta dell'albo dei vigneti.

Il procedimento per la rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è disciplinato dall'articolo 16, in base alla denuncia di produzione delle uve e alla denuncia generale della produzione vitivinicola da parte del conduttore del vigneto interessato.

L'articolo 17 del testo in esame istituisce il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, destinato a sostituire l'attuale comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine, con i compiti di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani. Organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il comitato, articolato in una sezione interprofessionale ed una sezione amministrativa, ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati col nome geografico; le funzioni specificamente esercitate dal comitato sono elencate nel comma 8 del medesimo articolo 17.

Il capo VII (articoli dal 19 al 21) prevede altresì a disciplinare la costituzione e l'attività dei consorzi volontari di tutela tra i produttori, che possono continuare a svolgere l'attività di vigilanza sull'osservanza della normativa vigente per i ri-

spettivi vini, e dei consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, organi di nuova istituzione aventi sede presso le camere di commercio nel caso in cui per una DOCG, una DOC o una IGT non venga costituito un consorzio volontario di tutela. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, alla DOC, o IGT, ed è composto da rappresentanti dei settori viticolo, della trasformazione e del commercio, in proporzione alla effettiva quota di prodotto trasformato o commercializzato. È consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche. L'attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali deve aver luogo in base alle disposizioni di cui all'articolo 21.

Le norme del capo VIII del testo in esame (articoli dal 22 al 26) innovano nella disciplina vigente in materia di designazione e presentazione dei vini, prevedendo specifiche disposizioni per i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, in particolar modo per quanto riguarda l'impiego nelle etichette delle denominazioni geografiche. Per i vini frizzanti ed i vini liquorosi dispongono, rispettivamente, l'articolo 25 e l'articolo 26.

Gli articoli dal 28 al 31 disegnano infine il sistema sanzionatorio da applicarsi per le violazioni alle illustrate disposizioni, basato sul concorso di sanzioni penali ed amministrative: le prime si applicano per le violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche (articolo 28), le seconde per le omissioni di denuncia e le falsità in denuncia (articolo 29) e le violazioni in materia di etichettatura (articolo 30).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIAN CARLO BINELLI

GIANMARIO PELLIZZARI, *Relatore*.
Debbo dar atto del lavoro proficuo svolto

dal Senato, ma tradirei me stesso se non dicessi che alcune parti del testo non soddisfano le esigenze sottolineate più volte dal mio gruppo e dalla maggioranza dei gruppi presenti in Commissione. Tuttavia, anche se non ne condivido totalmente l'impostazione, non ritengo opportuno modificare il testo pervenuto dal Senato. Ciò che non condivido riguarda le DOCG che sembrano considerare taluni vini più nobili di altri, mentre è da tempo acquisito il principio per cui ogni vino va giudicato separatamente.

Un altro aspetto che non condivido è quello che riguarda l'istituzione dei consorzi di tutela. In particolare ritengo importante superare rapidamente l'operatività dei consigli interprofessionali per evitare dispersioni di tempo e di energie. È pur vero che i consigli interprofessionali non possono essere istituiti laddove esistono già i consorzi, ma sappiamo tutti come vanno le cose nel nostro paese e con molta probabilità le camere di commercio si troveranno ad istituire consigli interprofessionali in base alle motivazioni più svariate. Ciò significa che la legge che ci accingiamo ad approvare è ben lungi dal creare una disciplina organica.

Il terzo motivo di dissenso riguarda la disciplina del comitato nazionale dei vini, che rimane sostanzialmente immutato, mentre sarebbe stato opportuno stabilire un legame tra la composizione di questo e la tradizione produttiva. Non è mia intenzione allargare ulteriormente il discorso, ma sappiamo tutti come funziona tale comitato, per cui penso che anche questo problema possa essere risolto nella prossima legislatura, limitandoci in questa ad approvare il testo del Senato.

Infine, ringrazio i colleghi senatori, il cui lavoro ha consentito l'approvazione di un testo su cui esprimo un giudizio sostanzialmente positivo insieme all'auspicio che i problemi del settore possano essere risolti in breve tempo e nel senso desiderato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI RABINO. È con naturale soddisfazione che salutiamo questo testo proveniente dal Senato e che possiamo considerare definitivo anche dopo aver ascoltato la dotta relazione del collega Pellizzari. Esso non si limita a rinnovare il decreto n. 930, ma recepisce tutto quanto concerne la disciplina recente di vini tipici, vini novelli nonché tutte le modificazioni che a livello di regolamento CEE sono intervenute nel frattempo, con particolare riferimento all'etichettatura, ai recipienti e alle disposizioni relative ai vini spumanti, frizzanti, liquorosi, oltre ad aceti ed alcolici.

Viene finalmente ufficializzato e precisato il meccanismo più elastico e dinamico della cosiddetta scelta vendemmiale, già per altro anticipato in alcune norme in vigore, come nel caso del Rosso di Montalcino e con forza richiesto in alcune zone, come il Monferrato piemontese a livello di disciplina di produzione.

Riteniamo che il testo al nostro esame, il cui progetto è stato presentato con forza dal ministro Gorla, rappresenti certamente una fase assai avanzata e perfezionata della nuova legge che pone come elementi fondamentali la qualità, la salvaguardia dell'interesse del consumatore, la responsabilità della pubblica amministrazione nel tutelare il nuovo ordinamento e l'istituzione di organismi rappresentativi dei soggetti economici interessati alla filiera del vino. Naturalmente, senza porre limiti alla provvidenza, potranno essere prese in considerazione anche soluzioni già praticate quali quelle dei consorzi.

Entrando nel merito specifico delle proposte, molti a nostro avviso sono gli aspetti positivi che esse presentano. Riteniamo adeguata la nuova classificazione gerarchica dei vini, a piramide stratificata, mentre per quanto concerne altre problematiche — che pur avrebbero potuto trovare soluzione in questa riforma — se inserite avrebbero potuto far naufragare l'intero elaborato legislativo.

Siamo comunque dell'opinione che una legge di riforma come questa, che regolerà negli anni futuri l'intero com-

parto, non poteva esimersi dal fornire indicazioni precise per il miglioramento qualitativo della nostra produzione.

In sostanza, si tratta di una proposta completa, contenente molte novità positive che dovranno essere governate e ben gestite, alla quale auguriamo — se il suo iter giungerà al termine — un successo per il conseguimento dei risultati e degli obiettivi da tempo indicati dai viticoltori seri e dalle loro organizzazioni professionali.

GUIDO MARTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, direi che l'ampia relazione svolta dal relatore diventa quasi un'esimente per la mia parte politica nel rappresentare talune osservazioni al testo in esame che, giungendo in Commissione al termine della legislatura, ci impone una corsa affannosa per chiudere una vicenda molto attesa dagli agricoltori, nella fattispecie dai vitivinicoltori.

Il mio desiderio sarebbe stato di manifestare alcune perplessità — per altro sottolineate dallo stesso relatore — ma non voglio cogliere quest'occasione per dar vita ad una polemica che ritarderebbe la conclusione della discussione generale e il successivo passaggio all'esame dell'articolo, nell'ambito del quale eserciterò il mio diritto alla presentazione di emendamenti.

Ritengo che gli interessi generali debbano prevalere su visioni particolari, per cui auspico che sia il lavoro svolto in sede ministeriale, sia quello compiuto dal relatore — a cui va il mio sincero ringraziamento — non sia oggetto di ulteriori osservazioni, ma giunga rapidamente alla conclusione del suo iter parlamentare.

PRESIDENTE. Vorrei anch'io formulare alcune considerazioni, partendo dalla relazione svolta dal collega Pellizzari.

Mi dispiace sinceramente che il testo sia arrivato in porto praticamente a fine legislatura, anche se il relatore amabilmente ha volutamente sottolineato la velocità impressa all'iter legislativo presso l'altro ramo del Parlamento. Secondo me il ritardo con cui è stata avviata la di-

scussione è stato determinato dall'incertezza del Ministero che non ha presentato alcuna proposta, tanto che al Senato in realtà si è dibattuto su un documento informale del ministro. Pertanto, il ritardo registrato non è imputabile al Parlamento, ma al Governo.

Del resto, la storia del Parlamento italiano è ricca di tentativi esperiti dal Parlamento per legiferare in materia — nella precedente legislatura relatore era sempre il collega Pellizzari — tutti abortiti per le difficoltà frapposte dal Ministero dell'agricoltura e dal Governo.

Bisogna riconoscere che il Senato ha certamente migliorato il testo del ministro ponendo noi nelle condizioni di giungere al voto finale; tuttavia, come ha sottolineato anche lo stesso relatore, sarebbe stato necessario un approfondimento di taluni punti anche non secondari.

Desidero citare due esempi, il primo dei quali concerne la formazione di un comitato nazionale per la denominazione d'origine che appare quanto meno pleonastico, così come i consigli interprofessionali si sovrappongono gli uni agli altri: anche in questo caso avremmo dovuto individuare una disciplina più specifica.

Un altro punto da approfondire riguarda, secondo me, il capitolo delle sanzioni. Dopo la vicenda del metanolo, che fortunatamente si è conclusa in questi giorni, è recentissimo uno scandalo di proporzioni rilevanti che causa un danno alla salute dei consumatori ed all'immagine del nostro paese in un settore che rappresenta una delle poche voci attive della bilancia dei pagamenti italiana.

Di fatto, però, ci troviamo di fronte ad un dilemma: o questo o niente. Poiché tale è la situazione, appare perfettamente inutile un esame più attento e puntuale del testo che ci è giunto dal Senato perché ciò presupporrebbe la possibilità di intervenire su di esso, il che è evidentemente impossibile se si vuole approvare la legge.

A questo punto quindi preannuncio, a nome del gruppo comunista-PDS, il voto favorevole al testo in esame, sottolineando che in fondo ci troviamo di fronte

ad un provvedimento positivo, con il quale si cerca di adeguare la legislazione alla situazione reale.

Occorre tuttavia considerare che, trattandosi di un provvedimento particolarmente complesso che interviene su una materia « viva », necessariamente richiede un periodo di sperimentazione, per cui probabilmente fra un anno si potrà più facilmente e più correttamente intervenire con eventuali modificazioni su taluni punti che richiedono ulteriori approfondimenti.

Si tratta comunque di un testo di grande rilevanza e valore, fondamentale per il settore e che si prefigge l'obiettivo di migliorare e valorizzare la produzione vinicola nazionale.

Infine, ringrazio il relatore e i colleghi.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROMEO RICCIUTI. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Desidero testimoniare l'apprezzamento del Governo per la relazione completa e culturalmente profonda svolta dall'onorevole Pellizzari.

Sono pienamente condivisibili le sue considerazioni positive, come quelle dei colleghi Rabino, Binelli e Martino, che ringrazio per le precisazioni che dimostrano la profonda conoscenza e il grande attaccamento ad un settore produttivo di vitale importanza per la nostra economia.

Desidero però ricordare alla Commissione che ben quattro ministri prima dell'onorevole Gorla si sono misurati con questa tematica in maniera concreta: ha iniziato l'onorevole Marcora seguito poi da Pandolfi e Mannino. Se è vero che tanti sono i documenti presentati da parlamentari, è pur vero che un ruolo fondamentale ha svolto il documento informale predisposto dal ministro Gorla. Come ha ricordato l'onorevole Binelli, la responsabilità della situazione difficile che si era venuta a creare può farsi risalire al Governo, però essa è direttamente imputabile da una parte ai produttori agricoli e al mondo imprenditoriale che stentava a

trovare un accordo sulle questioni fondamentali e dall'altra al mondo professionale, commerciale ed industriale interessato al settore.

Devo dire che il documento Gorla ha avuto il merito di sbloccare la situazione. È stato poi svolto un lavoro eccellente in un clima convulso come quello di fine legislatura, clima che però non ha inciso sull'impianto globale del testo.

D'altronde il « perfettibile » è sempre auspicabile, tanto che il Comitato ristretto, in questa sede, ha svolto un'auto-critica ampia, ma non certo pletorica. Ritengo, comunque, che da parte dei produttori agricoli e dei consorzi possano provenire risposte positive. Per questo credo che il dubbio espresso dall'onorevole Binelli non debba preoccuparlo più del necessario.

Per quanto riguarda le sanzioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, aveva previsto sanzioni molto più dure di quelle contenute nel testo attuale. Vi è stata una mitigazione notevole soprattutto a proposito dell'errore quantitativo; in effetti, per una cantina sociale od un consorzio di produttori che avesse commesso un errore relativo ad una piccola percentuale di vino prodotto, la pena, in base all'ipotesi del Ministero, era veramente eccessiva. Era necessario quindi individuare una diversa valutazione ed il Parlamento è ricorso al me-

todo del dimezzamento della pena. Pur non condividendolo, il Governo lo ha accettato.

Per concludere, desidero esprimere l'apprezzamento del Governo per il lavoro svolto dalla Commissione e per l'impegno profuso su un provvedimento fortemente atteso da tutte le categorie di vitivinicoltori del paese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di assumere quale testo-base per la discussione la proposta di legge n. 6288.

(È approvata).

Comunico che trasmetterò il testo alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 13 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO